NUOVO SINDACATO CARABINIERI (NSC)

SEGRETERIA NAZIONALE • ANALISI NORMATIVA, ATTUARIALE E POLITICO-SINDACALE

PREVIDENZA DEDICATA E COMPLEMENTARE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA: LA VERITÀ DEI NUMERI DIETRO LA MANOVRA 2027

Esame analitico della bozza di emendamento governativo alla Legge di Bilancio 2027, ricostruzione giuridica del Fondo Perequativo ex Legge n. 234/2021, simulazioni attuariali sull'incidenza del moltiplicatore (D.Lgs. 165/1997) e dei coefficienti di trasformazione (Legge 335/1995), criticità sulle pensioni di anzianità a 41 anni e piattaforma rivendicativa del Nuovo Sindacato Carabinieri.

A cura di:	Michele Capece – Segretario Generale Vicario del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC)
Data e Riferimento:	Roma, 19 novembre 2026 – Integrazione all'analisi economica e strutturale del Conto Annuale 2025 comparato alla bozza di emendamento governativo alla Legge di Bilancio 2027

1. Premessa politico-sindacale: che cosa sta preparando il Governo nella Manovra 2027

Nella giornata del 18 novembre 2026 è emersa in ambito ministeriale ed è stata rilanciata dalle principali agenzie di stampa una bozza di emendamento governativo alla Legge di Bilancio per il 2027, predisposta con il coinvolgimento dei Dicasteri della Pubblica Amministrazione, della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto l'avvio di una misura di cosiddetta «previdenza dedicata» per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico (Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco).

Come Nuovo Sindacato Carabinieri abbiamo il dovere di parlare chiaro ai colleghi, evitando sia gli entusiasmi propagandistici di chi grida al miracolo a ogni bozza di articolo, sia le chiusure pregiudiziali che non aiutano a costruire tutele reali. Il principio ispiratore dell'intervento va nella direzione da noi da tempo rivendicata: riconoscere finalmente sul piano normativo che il personale in divisa subisce una pesante penalizzazione previdenziale rispetto alla generalità dei lavoratori pubblici e privati, poiché cessa dal servizio per limiti di età ordinamentali più bassi (in genere 60 anni per i ruoli non direttivi) e con tassi di logoramento psico-fisico imparagonabili rispetto al resto del pubblico impiego.

Tuttavia, quando si scende dal piano della propaganda politica al terreno concreto dei calcoli attuariali e delle buste paga, emerge una verità che non possiamo tacere: il corrispettivo economico che questa misura immette sul singolo rateo pensionistico è modesto, diluito nel tempo fino al 2032 e del tutto insufficiente a restituire dignità previdenziale a chi ha garantito per quarant'anni la sicurezza del Paese. Ancor più grave è il fatto che, per come è scritta oggi la norma, restano fuori dal perimetro migliaia di colleghi già collocati in congedo dal 2022 (rif.: pegge 234/2021) ad oggi, così come restano esposti a forti incertezze coloro che accedono alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione.

IL GIUDIZIO POLITICO DEL NUOVO SINDACATO CARABINIERI

Accogliamo favorevolmente il principio secondo cui la specificità del Comparto Sicurezza debba tradursi in un correttivo attuariale sul calcolo della pensione. Ma denunciamo con fermezza che pochi euro netti in più al mese — per giunta scaglionati su un orizzonte temporale che arriverà a regime soltanto nel 2032 — non possono essere spacciati per la soluzione definitiva della questione previdenziale dei Carabinieri.

2. Il funzionamento tecnico della misura: la maggiorazione figurativa sui coefficienti di trasformazione

La bozza governativa non modifica i requisiti anagrafici né contributivi per l'accesso alla pensione, ma interviene esclusivamente sul metodo di calcolo della quota contributiva dell'assegno pensionistico. Nel sistema contributivo introdotto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini), la pensione annua lorda si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi accumulati durante l'intera vita lavorativa per un parametro percentuale denominato «coefficiente di trasformazione» (Tabella A allegata alla Legge n. 335/1995), che cresce al crescere dell'età anagrafica del lavoratore al momento del pensionamento.

Poiché i coefficienti di trasformazione sono costruiti su base attuariale in funzione dell'aspettativa di vita residua (più si è giovani al congedo, più anni l'INPS dovrà presumibilmente erogare l'assegno e più basso è il coefficiente), un Carabiniere costretto a lasciare il servizio a 60 anni (art.19 Lg 183/2010) subisce un taglio strutturale del coefficiente rispetto a un dipendente civile che può restare in servizio fino a 67 anni. L'emendamento in esame tenta di attenuare questo divario attribuendo al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2027 un coefficiente di trasformazione corrispondente a un'età anagrafica figurativamente maggiorata secondo una progressione triennale:

Periodo di cessazione dal servizio	Maggiorazione figurativa dell'età	Età figurativa applicata (es. uscita a 60 anni)	Coefficiente Tabella A (stima biennio 2027-2028)
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028	**+ 2 anni**	62 anni (in luogo di 60)	4,725% (contro 4,475% a 60 anni)
Dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2031	**+ 3 anni**	63 anni (in luogo di 60)	4,860% (contro 4,475% a 60 anni)
A regime dal 1° gennaio 2032 in poi	**+ 4 anni**	64 anni (in luogo di 60)	5,005% (contro 4,475% a 60 anni)

Sul piano della copertura finanziaria, la relazione tecnica allegata alla bozza fa leva sulle risorse attivabili mediante la clausola di salvaguardia europea per le spese legate alla difesa e alla sicurezza. Resta però un dato politico incontestabile: si tratta ancora di una bozza circolata in ambito ministeriale, che dovrà superare il vaglio della bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato e l'intero iter parlamentare della Legge di Bilancio 2027.

3. Simulazioni economico-attuariali: l'effetto combinato con il moltiplicatore e l'esiguità del beneficio sul rateo

Per valutare con onestà intellettuale e rigore sindacale quanto questa manovra porti realmente nelle tasche dei futuri pensionati dell'Arma dei Carabinieri, non possiamo limitarci a leggere le percentuali

astratte. Dobbiamo calcolare l'impatto economico concreto mettendo in relazione l'architettura attuale del calcolo contributivo militare con la nuova maggiorazione dei coefficienti:

- **1. Il moltiplicatore del montante contributivo (art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165):** per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare escluso dall'applicazione dell'ausiliaria (o che opta per l'incremento del montante contributivo individuale), la norma prevede che il montante contributivo accumulato venga incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%). Nella base imponibile utile ai fini del moltiplicatore rientrano il trattamento fondamentale in godimento, l'indennità integrativa speciale/conglobata, la tredicesima mensilità e la quota delle voci accessorie eccedente il 18% (ex art. 43 della Legge n. 121/1981), secondo le regole applicative vigenti.
- **2. La maggiorazione figurativa del coefficiente di trasformazione (bozza Manovra 2027):** una volta determinato il montante contributivo complessivo — comprensivo dell'incremento generato dal moltiplicatore quinquennale ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997 — la nuova norma applica a tale montante il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica maggiorata di +2 anni (nel 2027-2028), +3 anni (nel 2029-2031) o +4 anni (dal 2032).

Sviluppo analitico della simulazione su un profilo tipo del Ruolo Contrattualizzato (esempio su montante complessivo di 500.000€)

Consideriamo un appartenente ai ruoli non direttivi dell'Arma dei Carabinieri (Appuntato Scelto Qualifica Speciale, Brigadiere Capo o Maresciallo) che cessa dal servizio al raggiungimento del limite di età ordinamentale di 60 anni, con un montante contributivo individuale base già maturato pari a 350.000 euro e una quota utile ai fini del moltiplicatore tale da determinare un incremento del montante pari a 150.000 euro:

- **Passaggio A – Formazione del Montante Totale con il Moltiplicatore:** al montante individuale accumulato lungo la carriera (350.000 €) si sommano i 150.000 € derivanti dal moltiplicatore ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997. Il montante contributivo complessivo su cui calcolare la quota contributiva sale dunque a 500.000 euro.
- **Passaggio B – Calcolo dell'assegno con le regole vigenti (60 anni, coefficiente 4,475%):** moltiplicando il montante di 500.000 euro per il coefficiente vigente ai 60 anni (4,475%), si ottiene una quota annua lorda di 22.375,00 euro, pari a circa 1.721,15 euro lordi mensili (su 13 mensilità).
- **Passaggio C – Calcolo con la bozza Manovra 2027 nella prima fase 2027-2028 (+2 anni → coeff. 62 anni = 4,725%):** moltiplicando 500.000 euro per il coefficiente dei 62 anni (4,725%), l'assegno annuo lordo sale a 23.625,00 euro (+1.250,00 euro lordi annui). Dividendo per 13 mensilità, l'incremento è di appena 96,15 euro lordi al mese. Applicando l'aliquota marginale IRPEF e le addizionali regionali e comunali (complessivamente intorno al 35% su quella fascia di reddito), nelle tasche del pensionato entrano circa 62 euro netti al mese.
- **Passaggio D – Calcolo nella fase intermedia 2029-2031 (+3 anni → coeff. 63 anni = 4,860%):** moltiplicando 500.000 euro per il coefficiente stimato dei 63 anni (4,860%), l'assegno annuo lordo raggiunge 24.300,00 euro (+1.925,00 euro lordi annui), pari a +148,08 euro lordi al mese (circa 96 euro netti al mese in tasca).
- **Passaggio E – Calcolo a regime dal 2032 (+4 anni → coeff. 64 anni = 5,005%):** soltanto fra sei anni, a partire dal 1° gennaio 2032, il coefficiente dei 64 anni (5,005%) porterà l'assegno annuo lordo a 25.025,00 euro (+2.650,00 euro lordi annui), pari a +203,85 euro lordi al mese (circa 132 euro netti al mese).

- **Passaggio F – Confronto con la reale penalizzazione rispetto ai 67 anni (coeff. 5,500%):** un lavoratore civile che accede alla pensione di vecchiaia a 67 anni beneficia di un coefficiente intorno al 5,500%, che sullo stesso montante di 500.000 euro genererebbe 27.500,00 euro lordi annui (+5.125,00 euro lordi annui rispetto ai 60 anni, pari a +394,23 euro lordi al mese). Ciò dimostra che anche a regime nel 2032 la misura governa soltanto metà della penalizzazione attuariale subita dal personale in divisa.

Scenario di calcolo (Montante 500.000 €)	Coeff. applicato	Assegno Annuo Lordo	Mensile Lordo (13 mensilità)	Incremento Mensile Lordo	Incremento Netto stimato in tasca
Base vigente (60 anni senza maggiorazione)	4,475%	22.375 €	1.721 €	—	—
Bozza Gov. 2027-2028 (+2 anni → 62 anni)	4,725%	23.625 €	1.817 €	**+ 96 € / mese**	**+ 62 € netti / mese**
Bozza Gov. 2029-2031 (+3 anni → 63 anni)	4,860%	24.300 €	1.869 €	**+ 148 € / mese**	**+ 96 € netti / mese**
Bozza Gov. dal 2032 (+4 anni → 64 anni)	5,005%	25.025 €	1.925 €	**+ 204 € / mese**	**+ 132 € netti / mese**
Riferimento uscita ordinaria a 67 anni	5,500%	27.500 €	2.115 €	**+ 394 € / mese**	**+ 256 € netti / mese**

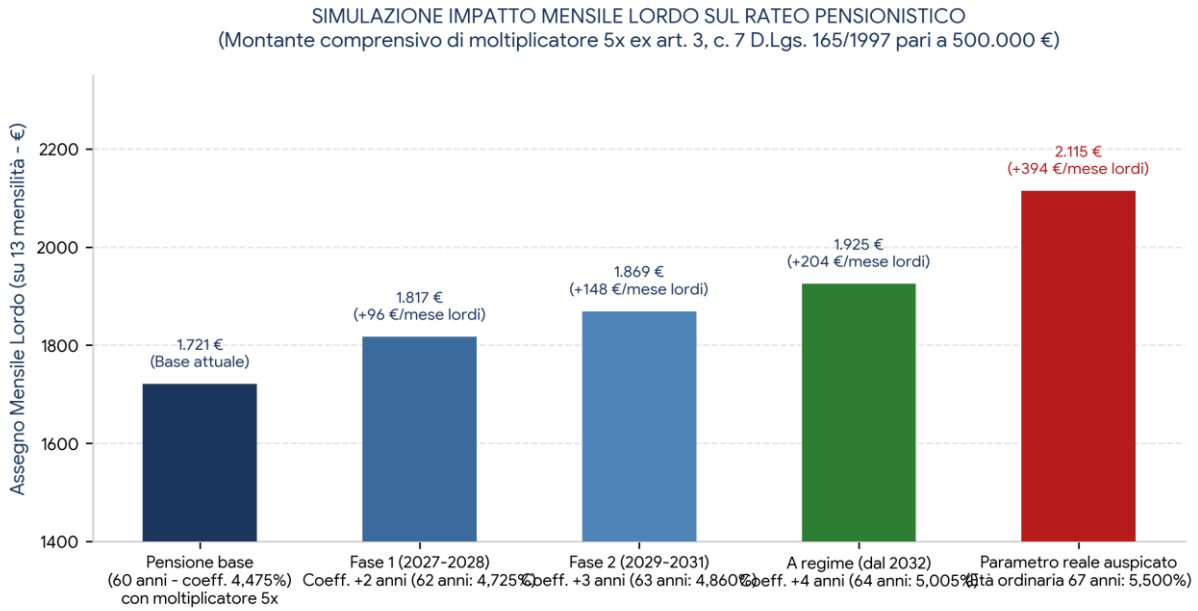


Figura 1 – Elaborazione Segreteria Nazionale NSC: confronto tra l'assegno mensile lordo nelle tre fasi della bozza governativa e il parametro reale dei 67 anni.

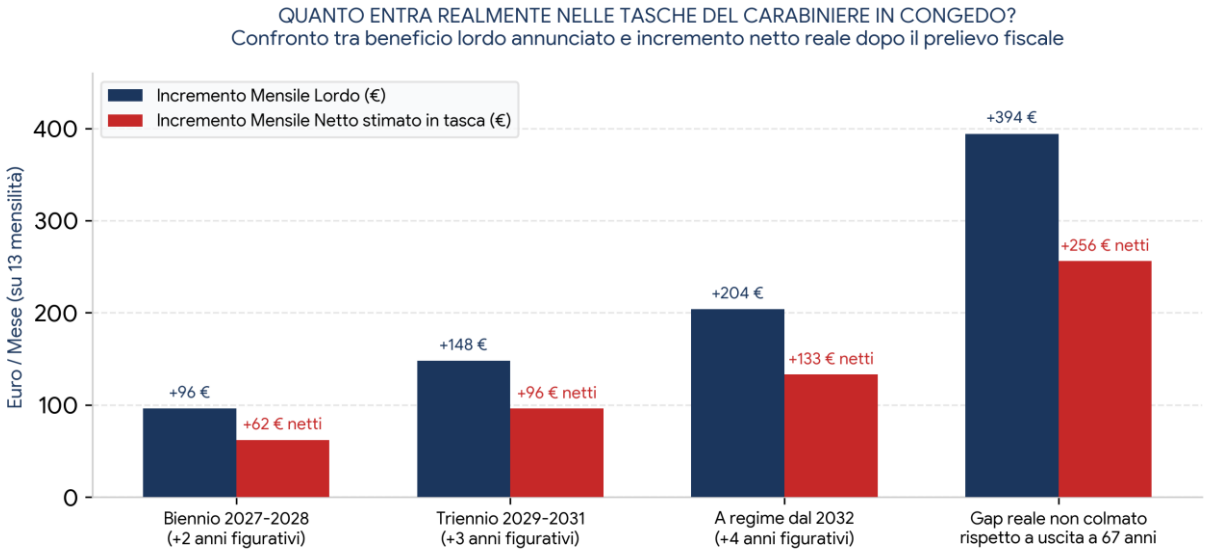


Figura 2 – Elaborazione Segreteria Nazionale NSC: confronto tra l'incremento lordo annunciato e il reale beneficio netto mensile in tasca al pensionato.

A questo quadro già modesto si aggiunge un ulteriore elemento di verità che abbiamo documentato nell'Analisi Economica e Strutturale del Conto Annuale 2025: per chi ha un sistema pensionistico misto (arruolati prima del 1° gennaio 1996 con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), la maggiorazione del coefficiente non si applica all'intero assegno, ma esclusivamente alla quota contributiva maturata dal 1996 in poi, riducendo ulteriormente l'impatto netto in busta paga (spesso tra i 35 e i 65 euro netti al mese nel biennio 2027-2028). Inoltre, nel sistema contributivo il moltiplicatore dipende dalla retribuzione imponibile dell'ultimo anno e il montante dipende dai versamenti di carriera: finché lo stipendio netto di base di un Carabiniere o di un Appuntato rimane fermo tra 1.300 e 1.420 euro mensili (a fronte di una spesa media familiare ISTAT di 2.782 euro) e le risorse dello straordinario restano concentrate per oltre 50 milioni di euro sulle 2.747 unità dirigenziali, l'iniquità salariale vissuta in servizio continua inevitabilmente a riprodursi anche sull'assegno pensionistico.

4. Il nodo giuridico e politico della retroattività dal 2022: analisi dell'articolo 1, commi 95-96, della Legge n. 234/2021

Un tema centrale che il Nuovo Sindacato Carabinieri intende porre all'attenzione delle Istituzioni riguarda la posizione del personale collocato in congedo a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2026. È legittimo chiedersi perché mai questi colleghi debbano restare esclusi da un beneficio che trae la propria origine finanziaria e politica dal Fondo perequativo istituito proprio con la Legge di Bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Analizziamo con scrupolo giuridico i passaggi normativi che hanno regolato quel Fondo:

- **L'istituzione del Fondo (Art. 1, comma 95, Legge n. 234/2021):** il comma 95 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo specificamente destinato alla perequazione previdenziale del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 (stanziamenti poi integrati negli esercizi successivi).

- **La destinazione originaria e le successive modifiche (Art. 1, comma 96, Legge n. 234/2021):** nella sua formulazione originaria del dicembre 2021, il comma 96 stabiliva che il fondo fosse finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale del comparto, attraverso misure compensative degli effetti del sistema contributivo e misure di sostegno alla previdenza complementare. Successivamente, tanto la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) quanto la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) hanno rimodulato il comma 96, orientando le risorse verso interventi compensativi sul primo pilastro e impiegando quota parte delle disponibilità accumulate per misure transitorie legate all'anticipo o alla velocizzazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
- **Perché la retroattività non opera automaticamente ma richiede una battaglia politica esplicita:** sul piano strettamente giuridico-contabile, la mera istituzione di un fondo «a contenitore» nel 2022 non fa sorgere automaticamente un diritto soggettivo in capo a chi è andato in pensione dal 2022 in poi, poiché le norme previdenziali dispongono di regola per l'avvenire e qualsiasi estensione retroattiva comporta la contabilizzazione di arretrati pluriennali che richiedono una specifica copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Proprio per questo motivo la bozza governativa fissa la decorrenza al 1° gennaio 2027: una scelta dettata da esigenze di cassa del MEF, non da ragioni di giustizia sostanziale.

Sul piano politico-sindacale, tuttavia, la rivendicazione della tutela per i colleghi cessati dal 2022 ad oggi è pienamente fondata: se il Parlamento ha stanziato risorse dedicate alla perequazione previdenziale del comparto a partire dall'esercizio finanziario 2022, lasciare a mani vuote chi è andato in pensione tra il 2022 e il 2026 significa scaricare sui lavoratori il ritardo quinquennale con cui i Governi hanno omesso di dare attuazione concreta all'articolo 1, comma 96, della Legge n. 234/2021. Sul punto appare utile chiarire che il ritardo richiamato su somma a quello ultratrentennale rispetto alla mancata attivazione della Previdenza Complementare per il comparto Sicurezza e Difesa.

5. Il rischio esclusione per chi accede alla pensione anticipata con 41 anni di contributi o per anzianità

Un ulteriore profilo tecnico di estrema delicatezza riguarda la platea dei beneficiari sotto il profilo del titolo di cessazione dal servizio. Nell'ordinamento previdenziale del Comparto Sicurezza e Difesa (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, e D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il personale accede ordinariamente alla quiescenza attraverso tre canali principali:

- **1. Pensione di vecchiaia per raggiungimento del limite di età ordinamentale:** fissato a 60 anni per i ruoli di Appuntati e Carabinieri, Sovrintendenti/Brigadieri e Ispettori/Marescialli, e a età superiori per gli Ufficiali (con diritto immediato al pagamento senza finestra mobile, salvo i casi di trasformazione o opzione).
- **2. Pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica (cosiddetti «41 anni» di contribuzione utile):** accessibile al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista per il comparto (41 anni di contributi utili, cui si applica la finestra mobile di 15 mesi prevista dalla normativa vigente e gli adeguamenti alla speranza di vita).
- **3. Pensione di anzianità con requisito misto anagrafico e contributivo:** accessibile al raggiungimento di almeno 58 anni di età anagrafica unitamente a 35 anni di contributi effettivi (con finestra mobile di 12 mesi).

Ebbene, la bozza governativa in discussione è congegnata interamente intorno al meccanismo dell'età anagrafica (maggiorazione figurativa di +2/+3/+4 anni sul coefficiente della Tabella A) ed è calibrata

prevalentemente sulla cessazione per vecchiaia / limiti di età. Ciò espone a un doppio rischio chi esce con i 41 anni di contributi o per anzianità:

- **Rischio di interpretazione restrittiva sulla platea:** se la norma di legge non espliciterà in modo inequivocabile che la maggiorazione del coefficiente di trasformazione spetta a tutte le tipologie di pensionamento del comparto (vecchiaia, anticipata a 41 anni e anzianità), il personale arruolato in giovane età che raggiunge i 41 anni di contributi prima dei 60 anni rischia di essere escluso dal beneficio o di vederselo applicare in forma ridotta.
- **Mancata valorizzazione dell'anzianità contributiva massima e delle maggiorazioni di servizio:** nel sistema contributivo le maggiorazioni di servizio operativo (1 anno ogni 5 anni di servizio effettivo, fino a un massimo di 5 anni complessivi) accelerano il raggiungimento del diritto ai 41 anni ma non incrementano di un solo euro il montante contributivo. Chi esce con 41 anni di servizio effettivo e operativo ha spesso accumulato decenni di turnazioni notturne, festive e servizi su strada che hanno logorato la sua salute, come dimostrato dall'impennata delle assenze per malattia nella fascia 45-59 anni (fino a 18-21 giorni medi annui) documentata nel Conto Annuale 2025.

6. Previdenza Dedicata e Previdenza Complementare: perché servono entrambi i pilastri

Nel dibattito legislativo aperto dalla Legge n. 234/2021 coesistono due concetti spesso confusi, ma che svolgono funzioni attuariali profondamente diverse e complementari tra loro:

Profilo di analisi	Previdenza Dedicata (Primo Pilastro Pubblico)	Previdenza Complementare (Secondo Pilastro Negoziale)
Meccanismo di funzionamento	Intervento pubblico sul calcolo della pensione obbligatoria INPS (maggiorazione coefficienti di trasformazione, moltiplicatore, tutela aliquote).	Fondo pensione negoziale di comparto (ex art. 26 L. 448/1998 e D.Lgs. 195/1995) alimentato da contributo lavoratore, contributo Amministrazione e quote TFS/TFR.
Platea maggiormente beneficiata	Personale prossimo al congedo o che cesserà nei prossimi 5-10 anni, poiché garantisce un correttivo immediato senza bisogno di decenni di accumulo.	Tutta la platea in servizio e in particolare le giovani leve e i ruoli di base (Carabinieri, Appuntati, Brigadieri), grazie alla capitalizzazione su 25-35 anni.
Criticità attuali nella Manovra 2027	Importo mensile netto troppo esiguo (+62 € netti nel 2027-2028; +132 € netti dal 2032), gradualità eccessiva e mancata copertura 2022-2026.	Completamente assente dalla bozza governativa: dopo quasi trent'anni dalla riforma contributiva il Comparto Sicurezza è ancora privo del proprio Fondo Pensione.

Contrariamente a quanto talvolta sostenuto in modo impreciso, l'articolo 1, comma 96, della Legge n. 234/2021 non stabiliva un vincolo matematico di ripartizione al 50% tra previdenza dedicata e previdenza complementare (vincolo che riguarda invece proposte contrattuali e regole di destinazione delle quote di TFS/TFR). Ciò non toglie che, sul piano sostanziale, concentrare tutte le risorse esclusivamente su un piccolo ritocco dei coefficienti di trasformazione significa condannare i giovani Carabinieri arruolati negli ultimi anni — interamente ricadenti nel sistema contributivo puro — a una futura pensione da fame. La previdenza dedicata è una misura attuariale d'emergenza indispensabile per chi è vicino al congedo; la previdenza complementare di comparto è l'unico vero strumento strutturale capace di costruire una rendita integrativa solida per l'intera platea in servizio.

7. Le proposte concrete del Nuovo Sindacato Carabinieri per correggere la Manovra 2027

Alla luce dell'analisi normativa e attuariale svolta, la Segreteria Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri avanza sette proposte emendative e negoziali puntuali, chiedendo al Governo e al Parlamento di intervenire prima dell'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2027:

- **1. Accelerazione dei tempi e incremento della maggiorazione dei coefficienti:** eliminare l'attesa dilatoria fino al 2032. Portare immediatamente la maggiorazione figurativa dell'età a +3 anni dal 1° gennaio 2027 e a +5 anni a regime dal 1° gennaio 2029, così da avvicinare realmente il coefficiente di trasformazione del personale in divisa a quello dei lavoratori civili che cessano a 67 anni e garantire un incremento decoroso sul rateo pensionistico.
- **2. Estensione espressa a tutte le modalità di cessazione dal servizio (41 anni e anzianità):** inserire nel testo dell'emendamento una clausola chiara e inequivocabile che garantisca l'applicazione del coefficiente maggiorato non soltanto alle pensioni di vecchiaia per limiti di età, ma anche alle pensioni anticipate con 41 anni di contribuzione utile e alle pensioni di anzianità, calcolando il beneficio sull'età anagrafica maturata alla decorrenza del trattamento.
- **3. Tutela e clausola di salvaguardia per il personale cessato dal servizio dal 2022 al 2026:** utilizzare le economie e gli stanziamenti pregressi del Fondo perequativo ex art. 1, comma 95, della Legge n. 234/2021 per riconoscere un meccanismo di perequazione o di ricalcolo progressivo anche ai colleghi collocati in congedo a partire dal 1° gennaio 2022, evitando una frattura discriminatoria tra chi ha servito lo Stato fino al 31 dicembre 2026 e chi cesserà dal giorno successivo.
- **4. Salvaguardia integrale e cumulo pieno con il moltiplicatore (D.Lgs. 165/1997):** esplicitare per legge che la maggiorazione del coefficiente di trasformazione si applica sull'intero montante contributivo comprensivo del moltiplicatore quinquennale ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, senza alcuna decurtazione o interpretazione restrittiva in sede applicativa INPS.
- **5. Valorizzazione economica delle maggiorazioni di servizio operativo e usura:** introdurre un coefficiente di rivalutazione aggiuntivo del montante contributivo per il personale che ha svolto servizio esterno continuativo, turnazioni h24 e servizi di ordine pubblico, riconoscendo sul piano previdenziale il maggior logoramento psico-fisico documentato dai dati ufficiali del Conto Annuale.
- **6. Attivazione immediata del Fondo Pensione Complementare di Comparto con contributo datoriale dedicato:** convocare senza ulteriori rinvii il tavolo negoziale previsto dall'articolo 26 della Legge n. 448/1998 per istituire finalmente il secondo pilastro previdenziale del Comparto Sicurezza e Difesa, finanziando il contributo a carico dell'Amministrazione con risorse aggiuntive di bilancio che non intacchino né i rinnovi contrattuali né il Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI).
- **7. Abbattimento dei tempi di erogazione del TFS e perequazione salariale in servizio:** affiancare alla riforma previdenziale l'eliminazione del differimento pluriennale nella liquidazione del Trattamento di Fine Servizio e un reale riequilibrio delle retribuzioni e delle indennità operative del personale contrattualizzato, perché una pensione dignitosa nasce innanzitutto da uno stipendio dignitoso in servizio.

> **OLTRE LA PROPAGANDA, VERSO TUTELE REALI**
>
> Il Nuovo Sindacato Carabinieri non si lascia incantare dalla propaganda né si accontenta di annunci a effetto che nascondono numeri avari e rinvii infiniti: noi guardiamo alla sostanza, ai calcoli reali e alla dignità quotidiana di chi indossa la divisa. Per questo continueremo con determinazione, rigore e indipendenza il nostro percorso di rivendicazione per ottenere vere tutele previdenziali, economiche e operative per tutto il

> personale rappresentato.

Napoli, 19 novembre 2026
Segreteria Nazionale
Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC)

A cura del Segretario Generale Vicario
Michele Capece